

conduttori, si è adottata la formula che sta innanzi a voi.

Con questo articolo, così come viene redatto, si richiede che la licenza sia notificata a mani proprie dal conduttore, perchè non ci sia il caso che questi dica di non sapere che contro di lui c'è la domanda del locatore che vuole avere in libertà l'immobile. Quindi si preordina una procedura sollecita e poco costosa, la quale rappresenta anche una grande economia pei piccoli proprietari, che oggi sono tante volte spogliati dalle tardive opposizioni in mala fede fatte dai conduttori. Oggi un locatore si trova nella contingenza, che, quando la sua casetta, il suo campicello in mala fede non son lasciati liberi allo spirar della locazione, deve incontrar delle spese enormi per mandar via i conduttori, i quali intanto rovinano il fondo o la casa, e per di più deve rimborsare i danni che il nuovo affittuario o colono possa domandare per non avere avuto in tempo debito la consegna dell'immobile.

Questo stato di cose è così grave, specialmente per la piccola proprietà, che io credo che la Camera si persuaderà della opportunità di approvare questo disegno di legge per rendere un vero servizio al nostro paese.

Presidente. Onorevole Fiamberti, ha facoltà di parlare.

Fiamberti. Darò voto favorevole a questo disegno di legge perchè lo credo destinato ad impedire molti litigi; ma mi permetto di fare una osservazione, che mi vien suggerita dal modo con cui è formulato l'articolo primo.

Farò un caso pratico.

Il locatore notifica la denuncia, prefigge il termine, entro cui il conduttore deve lasciare l'immobile; il conduttore non fa opposizione: la denuncia acquista forza di sentenza, che può essere posta ad esecuzione dallo usciere, se non incontra difficoltà, e per mezzo della forza pubblica, se incontra difficoltà.

Ma qui sorge nell'animo mio un dubbio, che non trovo risoluto in questo articolo di legge.

Come farà l'ufficiale giudiziario a porre in esecuzione la licenza, se non ha la prova provata che il conduttore non ha fatto opposizione?

E questa prova negativa come potrà il locatore darla documentalmente?

Si badi che si tratta di una cosa delicata; perchè è questo il primo caso, in cui nella

legislazione italiana si dà potere esecutivo ad un documento, il quale non porta il suggello della firma di un pubblico ufficiale.

Ora io non trovo in questo articolo la sanzione legale necessaria perchè la esecuzione della licenza abbia effetto senza provocare appunto quei litigi, che questo disegno mira ad evitare.

Schiratti, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Schiratti, relatore. Faccio osservare all'onorevole collega Fiamberti che il testo ultimo concordato col Guardasigilli è redatto in modo che risolve tutte le difficoltà sollevate da lui.

La non comparsa del conduttore innanzi al Pretore, o la non opposizione che egli faccia alla licenza, dà alla licenza stessa la forza esecutoria, e della non comparsa o non opposizione, risulterà dal primo verbale di udienza, perchè coll'atto di licenza havvi la citazione a comparire innanzi al giudice competente.

Del resto, onorevole Fiamberti, questo sistema di procedura non è invenzione nè mia, nè della Commissione: esisteva nel Regno Lombardo-Veneto ed esiste tuttora in Austria-Ungheria; e se ne trovavano bene in Lombardia e nel Veneto, come se ne trovano bene in Austria. E si assicuri che le forme che si prescrivono con questo disegno di legge sono ancora più rigorose di quelle che vigevano fino al 1871 nelle provincie Lombardo Venete e che vigono presentemente in Austria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capruzzi.

Capruzzi. Anche a me pare che la cosa meriti tutta la considerazione della Camera, perchè io condivido l'opinione dell'onorevole Mecacci, che, cioè, questo disegno di legge perturbi i principii fondamentali del diritto giudiziario. Mi fa meraviglia che, mentre il ministro Costa, nella discussione generale dell'ultimo bilancio, dichiarava che i Codici sono un'arca santa, che non bisogna toccare se non per estrema necessità, e mentre, benchè queste necessità ci siano da parecchi anni, i Codici non sono stati toccati ancora, mi fa meraviglia, dico, che egli abbia potuto dare il suo consentimento a questo disegno di legge.

Ci sono ragioni di forma e di sostanza, per le quali credo che questa proposta non meriti l'approvazione della Camera. Qual'è il